

**Sentenza:** 22 marzo 2022, n. 115

**Materia:** ambiente; parchi; aree protette; governo del territorio

**Parametri invocati:** art. 117, II comma, lett. s), Cost.; artt. 22 e 23, l. 394/1991 (legge quadro delle aree protette), direttiva 92/43/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come recepita nel DPR 12 marzo 2003, n. 120, come norme interposte

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** art. 1, L.R. Lazio 1° luglio 2021, n.8 (Modifica della perimetrazione del Parco naturale regionale dell'Appennino "Monti Simbruini")

**Esito:** non fondatezza delle questioni sollevate

**Estensore nota:** Enrico Righi

**Sintesi:**

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna la disposizione in epigrafe, con la quale il legislatore laziale ha disposto l'ampliamento e la conseguente ripermetrazione del Parco naturale dei Monti Simbruini.

Secondo il Governo, il ricorso allo strumento legislativo, anziché all'atto amministrativo (la modifica al piano del parco), per l'ampliamento dell'area protetta, sarebbe vietato dalle norme della legge quadro sui parchi (l. 394/1991), a motivo del fatto che il procedimento legislativo non coinvolgerebbe gli enti locali interessati e "salterebbe" i procedimenti di VAS (valutazione ambientale strategica) e di VINCA (valutazione di incidenza ambientale), da ritenersi obbligatori.

Preliminarmente, la Corte, ricondotta pacificamente la materia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in ambito ambientale (salva la predisposizione, da parte delle regioni, di livelli di tutela più elevati), ricorda come la l. 391/94 preveda che l'istituzione di un parco regionale debba avvenire con legge, mentre nulla prevede per la sua ripermetrazione, anche in espansione.

Nel silenzio della legge, deve ammettersi, secondo la giurisprudenza della corte (sentenza 276/2020), che la modifica dei confini di un parco regionale possa avvenire sia attraverso la modifica del piano del parco, sia con lo strumento legislativo. In quest'ultimo caso però deve essere garantita la interlocuzione con gli enti autonomie locali, ai sensi dell'articolo 22 della legge quadro (sentenza 134/2020).

La Corte prende successivamente atto di come la Regione Lazio abbia coinvolto gli enti locali interessati all'ampliamento del parco, provvedendo ad invitarli ad una conferenza finalizzata alla stesura di un documento di indirizzo. Precisano i giudici costituzionali che, essendo provvisoria la ripermetrazione disposta con legge, è in questa fase sufficiente il coinvolgimento degli enti locali territorialmente "attinti" dalla procedura di ampliamento. L'apporto delle restanti autonomie locali verrà recuperato in sede di adeguamento del piano del parco, che rimane comunque ineludibile, come procedimento finalizzato alla fissazione definitiva dei nuovi confini dell'area protetta.

Sarà in tale sede che verranno istruiti i procedimenti di VAS e VINCA, senz'altro obbligatori, ma, nel caso di utilizzo di strumenti legislativi, traslati in avanti in una successiva fase temporale.

Conclusivamente, le questioni sollevate vengono dichiarate infondate.